

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PATTI**

Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice onorario Dott. Antonino Casdia, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n.xxxx/2019 R.G., vertente tra:

S(omissis), nato a (omissis), ivi residente in (omissis), elettivamente domiciliato in (omissis), presso lo studio dell'Avv. (omissis), che lo rappresenta e difende per procura in atti;

-attore-

CONTRO

Banca s.p.a.;

-convenuta-

OGGETTO: contratti bancari-ripetizione indebita.
Conclusioni delle parti come da atti e verbali di causa.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A seguito della riforma dell'art.132 c.p.c., come modificato dalla L.18/06/2009 n.69, non è necessaria l'esposizione dello svolgimento del processo, dovendosi il Giudice limitare a dare conto, in forma concisa, dei motivi in fatto ed in diritto della decisione.

Al fine di inquadrare i termini delle questioni in decisione con la presente sentenza, pare opportuno ripercorrere brevemente i passaggi salienti del giudizio.

Con atto di citazione, regolarmente notificato, S(omissis) conveniva in giudizio la BANCA-Cassa di Risparmio di OMISSIS -, chiedendo di accertare e dichiarare l'illegittima applicazione al rapporto di mutuo fondiario n.omissis, stipulato con la Banca, di tassi di interesse ultra soglia, e comunque superiori al tasso di mora, di condizioni non pattuite, e conseguentemente di rideterminare il saldo, condannando quindi la convenuta alla restituzione di quanto indebitamente pagato.

Si costituiva in giudizio la BANCA - Cassa di Risparmio di OMISSIS-, la quale contestava le pretese avverse, e chiedeva il rigetto della domanda.

La causa veniva istruita sulla base della documentazione ritualmente acquisita e prodotta agli atti di causa, essendo stata rigettata la richiesta di CTU contabile.

Dopo qualche rinvio, a seguito della recente assegnazione del fascicolo a questo giudicante, all'udienza del 21/02/2023, la causa veniva posta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., per il deposito di note conclusive ed eventuali repliche.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va osservato che per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e, che pertanto le restanti questioni, eventualmente, non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal Giudicante. La domanda attorea è infondata, e, va pertanto rigettata, per quanto di seguito specificato.

Va preliminarmente rilevato che nel corso del giudizio, a seguito di provvedimento del 05/12/2019, è stata proposta, con esito negativo la procedura di mediazione, come da verbale in atti, e, pertanto l'eccezione di procedibilità sollevata dalla Banca, non va scrutinata.

Passando a scrutinare il merito, va premesso che, secondo i principi generali, l'attore che agisce in ripetizione nei confronti della banca, ha l'onere di allegare e di provare i fatti costitutivi delle domande proposte nel giudizio.

Per quanto attiene alle contestazioni svolte da parte attrice, è da osservare che, nel caso in esame, la stessa, che pure non contesta di aver intrattenuto il rapporto con la banca, e stipulato il contratto di mutuo, ha formulato censure generiche e indeterminate, limitandosi a produrre una perizia di parte, priva di allegati di natura contabile, e chiedendo una CTU, che è apparsa meramente esplorativa, e, per questo rigettata.

Orbene, in virtù del principio della vicinanza della prova, “l'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 c.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto “fatti negativi”; in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costituito; tuttavia in tal caso la relativa prova può essere data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, od anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo. Ne segue che la banca deve dimostrare l'entità del proprio credito, e del pari l'attore, pur agendo per l'accertamento negativo, dovrà fornire la prova della fondatezza della propria domanda.

In definitiva, pertanto, nel caso in cui sia l'attore ad agire in giudizio per la ripetizione delle somme indebitamente versate alla banca a titolo di interessi anatocistici e/o usurari, è su costui che incombe l'onere di allegare i fatti posti a base della domanda, al fine di ricostruire in maniera puntuale il rapporto contrattuale intercorso tra le parti e, quindi, di verificare la pattuizione e la concreta applicazione di interessi anatocistici e/o usurari.

Nel caso in esame, come detto, l'attore, non ha fornito alcuna prova limitandosi a chiedere una consulenza tecnica, che è apparsa meramente esplorativa, e rigettata.

Pertanto, il contratto di mutuo è stato stipulato in data 08/10/2009 è stato estinto anticipatamente, e, non risulta prodotto in giudizio da parte attrice nessun documento dimostrativo dell'avvenuto pagamento di importi a titolo di interessi corrispettivi e/o moratori, in merito alla lamentata usurarietà/indeterminatezza della clausola di pattuizione del tasso di interesse corrispettivo, e di mora.

Pertanto, in assenza di deposito delle contabili di pagamento e/o delle quietanze di versamento degli interessi, mancando prova della avvenuta esecuzione della prestazione da ripetere, la domanda di ripetizione di indebito va rigettata per carenza di prova.

Per quanto concerne le spese del giudizio, alla luce del mutamento giurisprudenziale, in merito alle questioni dirimenti della presente fattispecie, sussistono valide ragioni per la compensazione integrale delle stesse ex art. 92, II comma, c.p.c..

P.Q.M.

Il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:

- 1) Rigetta la domanda;
- 2) Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio;

La sentenza è esecutiva per legge.
Così deciso in Patti 03/07/2023.

IL G.O.P.
Antonino Casdia